



Allegato

Codice di condotta per aziende fornitrici

Versione 06.2024

1. Preambolo

AXA Assicurazioni SA («AXA») si impegna a porre in essere una gestione aziendale legale, etica e socialmente responsabile, nonché conforme agli standard più rigorosi (cfr. Codice etico e di compliance di AXA Svizzera, [AXA.ch/doc/adsua](#)) e si aspetta dai propri fornitori («azienda fornitrice») il rispetto dei medesimi principi. Il codice comportamentale per le aziende fornitrici («codice di condotta») definisce gli standard di lavoro fondamentali a cui tutti i fornitori di AXA devono attenersi. Esso è parte integrante dei contratti che AXA stipula con i propri fornitori e il suo rispetto costituisce il presupposto base per una corretta collaborazione di lungo periodo con AXA. L'azienda fornitrice si impegna a informare validamente i propri fornitori, subappaltatori e partner in outsourcing del contenuto del codice di condotta e ad accertare che anch'essi si attengano alle indicazioni ivi riportate.

2. Aspettative nei confronti delle aziende fornitrici

2.1 Sanzioni economiche internazionali

L'azienda fornitrice si impegna a svolgere le proprie attività in conformità alle risoluzioni delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione, legge o regolamento commerciale o economico dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

2.2 Rispetto di leggi e standard

L'azienda fornitrice si impegna a rispettare tutte le leggi e gli standard nazionali e internazionali applicabili, ivi compresi:

- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework,
- the UN Global Compact,
- the UN Principles for Sustainable Insurance,
- the UN Principles for Responsible Investment,
- the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
- the Global Deal (OECD),
- the UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

2.3 Standard di lavoro fondamentali

2.3.1 Condizioni di lavoro eque

L'azienda fornitrice si impegna a riconoscere i diritti fondamentali delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori e a creare condizioni di lavoro eque.

2.3.2 Lavoro minorile

In base alla convenzione ILO3¹, alla convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite² e alle disposizioni di legge nazionali e internazionali, è severamente vietato il ricorso al lavoro minorile.

2.3.3 Lavoro forzato e costrizione al lavoro di detenuti

È severamente proibito ricorrere al lavoro forzato e alla costrizione al lavoro per i detenuti.

L'azienda fornitrice si impegna a concedere alle lavoratrici e ai lavoratori la libertà di disdetta.

2.3.4 Attività lavorativa illegale

È severamente proibito il ricorso ad attività lavorative illegali.

2.3.5 Discriminazione

L'azienda fornitrice accerta la sussistenza di pari opportunità in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ed è espressamente contraria a ogni forma di molestia. È severamente vietata la discriminazione basata su sesso, colore della pelle, nazionalità, etnia, disabilità, appartenenza politica, appartenenza sindacale, religione o orientamento sessuale.

2.3.6 Comportamenti inaccettabili

Sono severamente vietati comportamenti inaccettabili, in qualunque forma, a connotazione sessuale, di tipo intimidatorio, abusivo o finalizzato a sfruttamento nei confronti di lavoratrici e lavoratori.

2.3.7 Orari di lavoro

L'azienda fornitrice si impegna a rispettare l'orario di lavoro massimo definito nello Stato di appartenenza oppure, se non esistono leggi o disposizioni in merito, un orario di lavoro medio di 48 ore a settimana e a concedere a lavoratrici e lavoratori un giorno libero a settimana. L'azienda fornitrice riconosce che le ore di lavoro straordinario devono essere svolte su base facoltativa e non superare il numero di dodici a settimana.

2.3.8 Retribuzione

L'azienda fornitrice si impegna a retribuire le proprie lavoratrici e i propri lavoratori in modo congruo, a garantire il salario minimo definito nello Stato di appartenenza e ad attenersi ai patti salariali e ai contratti tariffari locali. Ove non esistano normative in tal senso, l'azienda fornitrice si impegna a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori una retribuzione in grado di coprire le loro esigenze di base. Non è consentito ridurre la retribuzione come provvedimento disciplinare.

2.3.9 Libertà di associazione e diritto alle negoziazioni collettive

L'azienda fornitrice si impegna a riconoscere a lavoratrici e lavoratori la libertà di associazione e il diritto di questi ultimi alle negoziazioni collettive.

2.3.10 Sicurezza sul lavoro e salvaguardia della salute

L'azienda fornitrice si impegna a mettere a disposizione del personale una postazione di lavoro sicura e che non comporti alcun rischio per la salute.

2.4 Salvaguardia ambientale

L'azienda fornitrice si impegna a esercitare la propria attività commerciale in modo responsabile dal punto di vista ecologico e a migliorare costantemente la salvaguardia ambientale.

Si raccomanda all'azienda fornitrice di strutturare e applicare un sistema di gestione ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001.

2.5 Etica commerciale, diritto della concorrenza e conflitti d'interessi

L'azienda fornitrice si impegna a esercitare le proprie attività in conformità con i più severi standard etici e a tenere un comportamento leale con la concorrenza. Essa si impegna in particolare a seguire le leggi e le disposizioni antitrust che regolamentano la concorrenza e a comunicare ad AXA tutti i potenziali conflitti d'interessi.

L'azienda fornitrice si impegna a eliminare i conflitti d'interessi o a regolarli per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

1 Convenzione 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego e convenzione 182 del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione.

2 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

2.6 Corruzione ed estorsione
L'azienda fornitrice si impegna a combattere qualsiasi forma di corruzione ed estorsione e ad attenersi alle leggi e agli standard applicabili in materia.³
La condanna dell'azienda fornitrice per corruzione o il mancato rispetto del presente punto 2.5 o di altre leggi o norme in materia di corruzione a lei applicabili nel corso della durata contrattuale costituiscono un valido motivo per il recesso straordinario. Oltre a quanto previsto al punto 5, AXA ha in tal caso facoltà di porre fine con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, al rapporto con l'azienda fornitrice; l'indennità pattuita contrattualmente per l'azienda fornitrice viene a decadere dalla data di recesso.

2.7 Social media
L'azienda fornitrice non ha facoltà di pubblicare sui social media alcun contributo relativo ad AXA senza autorizzazione preventiva da parte della stessa AXA.

2.8 Notifica di comportamenti scorretti
Se l'azienda fornitrice o il suo personale constatano un comportamento scorretto che si ripercuote sul rapporto commerciale con AXA, i sospetti possono essere notificati al di AXA alla voce → Clienti privati → Contatto e servizi → Servizio di notifica whistleblowing di AXA

3. Valutazione delle aziende fornitrici
AXA si riserva il diritto di verificare le aziende fornitrici, direttamente o mediante terzi indipendenti, in particolare in base agli standard [EcoVadis](#).

4. Informazione e documentazione
L'azienda fornitrice si impegna a informare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in merito al contenuto del codice di condotta e ad accertare che vengano adottati tutti i necessari provvedimenti per il suo rispetto.
Essa si impegna altresì a conservare i documenti che contengono certificazioni importanti sul rispetto del codice stesso e, su richiesta, a consentirne la consultazione ad AXA.

5. Verifica e conseguenze in caso di violazione
L'azienda fornitrice si impegna a svolgere regolarmente verifiche interne per garantire il rispetto del codice di condotta. Qualora venga rilevata una violazione del codice di condotta, l'azienda fornitrice si impegna a informare immediatamente AXA. AXA si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, il rispetto del codice di condotta da parte dell'azienda fornitrice oppure di affidare tale verifica a un soggetto terzo indipendente. Qualora venga rilevata un'infrazione, l'azienda fornitrice si impegna ad adottare misure idonee all'eliminazione di tale condizione e a informare AXA in merito ai provvedimenti implementati. Il rispetto delle disposizioni del codice di condotta ha importanza fondamentale per AXA. La mancata adozione di misure idonee all'eliminazione dello stato di violazione o la ripetuta violazione del codice di condotta da parte dell'azienda fornitrice rendono inaccettabile la prosecuzione del rapporto contrattuale con AXA e rappresentano pertanto una valida motivazione per il recesso straordinario. In tali casi AXA si riserva pertanto il diritto, in aggiunta a quanto previsto dal contratto, di rescindere il rapporto con l'azienda fornitrice con effetto immediato e senza ulteriori obbligazioni.

6. Adeguamento
Il codice di condotta viene verificato regolarmente da AXA, che si riserva il diritto di effettuare le necessarie modifiche. AXA comunica gli adeguamenti importanti del codice di condotta all'azienda fornitrice. La versione vigente del codice di condotta è disponibile su [AXA.ch/doc/ad6op](#).

AXA Assicurazioni SA
General-Guisan-Strasse 40
8400 Winterthur
procurement.ch@axa.ch
[Procurement Helpline: +41 58 215 44 52](tel:+41582154452)

[AXA.ch](#)

3 Ad esempio le direttive di comportamento ICC per la lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali («ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions») o i principi commerciali pubblicati da Transparency International per la lotta alla corruzione («Business Principles for Countering Bribery»).



Certificazione azienda fornitrice

Azienda fornitrice

Data

Data

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Titolo

Titolo

Firma

Firma